

Espropriazione acquisitiva: applicazione retroattiva alla edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata dell'articolo 42 bis TU 327/2001

Tribunale di Benevento, 27 settembre 2014. Estensore Galasso.

Beni immobili utilizzati per fini di interesse pubblico - Espropriazione acquisitiva - Retroattività - Indennizzo al proprietario - Determinazione - Applicazione alla edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata

Il d.l. 6.7.2011, n. 98, art. 34, co. 1, conv., con mod., dalla l. 15.7.2011, n. 111, ha introdotto l'art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il quale prevede che «Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.».

Trattasi di nuove regole di diritto, che si applicano, tuttavia, anche alle vicende anteriori all'entrata in vigore del citato art. 42 bis, come già la S.C. ha avuto modo di dichiarare (si leggano, anche per esteso, Cass. civ., Sez. I, 28.1.2013, n. 1804, e Cass. civ., Sez. II, 14.1.2013, n. 705).

La novella si applica, in particolare, anche alla materia dell'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata: l'art. 42 bis, cit., contiene, al comma 5, un espresso riferimento proprio all'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata.

Conseguenza dell'inesistenza attuale dell'istituto dell'acquisizione della proprietà alla mano pubblica, per effetto della mera irreversibile trasformazione, non è, allora, che non sia possibile accogliere domande che avessero ad oggetto diretto, o a presupposto, la perdita della proprietà, mediante l'indicata causa di acquisto del diritto, o del bene, da parte della P.A.

Non si vede, infine, perché mai, come pure è stato sostenuto da pronunzie di merito del Giudice Amministrativo, la novella imporrebbe alla parte danneggiata di avanzare un'istanza alla P.A., affinché questa ponderi se acquisire il bene: un tale onere è frutto di una ricostruzione additiva del testo della legge (e, infatti, il Consiglio di Stato, mediante sentenza n. 4696, in data 15.9.2014, resa dalla Sez. IV, ha sottolineato trattarsi di potere discrezionale di scelta della P.A., il cui esercizio corrisponde all'esigenza di non

mantenere in atto un illecito permanente: ma senza che sia previsto un impulso di parte, sebbene l'interessato possa sollecitare l'amministrazione all'esercizio medesimo).

(Massima a cura di Giuseppe Galasso - Riproduzione riservata)

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T. L.a e M. R. (inizialmente difesi anche dall'Avv. Alessandro FERRARA, che, tuttavia, non risulta più agire da difensore, all'esito della controversia, tant'è che l'Avv. * si pone come unico difensore nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica: deve, dunque, presumersi essere intervenuta una rinunzia all'incarico di patrocinio, se non una revoca del medesimo) convenivano in giudizio (con atto di citazione che introduceva il giudizio n. 724/1995 R.G.A.C.), innanzi a questo Tribunale, gli odierni convenuti, assumendo:

- che la prima fosse proprietaria di terreni in Benevento;
- che, il 30.4.1992, dietro decreto di occupazione d'urgenza, adottato dal Comune di Benevento, con delibera di G.M. n. 254, del 31.1.1992, l'I.A.C.P. aveva occupato parte della proprietà, e, precisamente, porzioni dei fondi censiti in catasto al fol. 63, p.lle 481 (per circa mq 1119), 466 (per circa mq 7094), 514 (per circa mq 2175) e 144 (per circa mq 123);
- che la proprietà era condotta in affitto dal M.;
- che i lavori venivano eseguiti dalla società convenuta, ed avevano già irreversibilmente destinato le aree all'uso pubblico;
- che il Comune aveva emanato altro decreto d'occupazione d'urgenza, n. 3388, del 5.11.1987, in forza del quale, in data 29.1.1988, erano state occupate altre aree, ancora di proprietà della T., e condotte dal M., censite pur esse al fol. 63, ma con i numeri di mappa 42 (per mq 1540 circa) e 126 (per mq 1650 circa);
- che ulteriori superfici di terreno, anch'esse appartenenti all'attrice e condotte dal M. (ma delle quali la citazione non precisava elementi di identificazione), venivano occupate in forza di decreto del Comune n. 1617, del 26.3.1985 (non si chiarisce quando sia stata eseguita l'occupazione), ed in forza di decreto del Comune n. 973, del 9.6.1988 (occupazione del 9.3.1988: tale la data indicata in citazione);
- che la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe dovuta conseguire all'esecutività e vigenza del piano di zona, o dei progetti ex lege 1/1978: strumenti, però, che erano stati adottati ed approvati come se in conformità del P.R.G., quando, invece, ne risultavano varianti (perché la destinazione delle aree mutava): e, comunque, i decreti di occupazione erano stati emessi, e l'occupazione stessa eseguita, prima che si perfezionasse l'approvazione;
- che non erano stati individuati i termini di inizio e di compimento delle opere e dell'espropriazione;
- che, in ogni caso, il termine di validità delle occupazioni d'urgenza era scaduto, senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione: e, comunque, l'irreversibile trasformazione aveva comportato la «acquisizione a titolo originario del bene trasformato da parte degli occupanti ed insorgenza del diritto all'equivalente anche a titolo dei danni in capo all'ex proprietario»;

- che l'affittuario, ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. 865/1971, aveva diritto, in caso di espropriazione, ad un'indennità pari a quella spettante al proprietario: sicché non poteva non competergli il risarcimento del danno, ove, come nella specie, si trattasse di occupazione acquisitiva, od usurpativa.

Le parti chiedevano: 1) quanto alle aree, di cui al decreto 254/1992, che si dichiarasse illegittima l'occupazione, e si dichiarasse avvenuta la destinazione irreversibile all'uso pubblico, «con l'acquisto della proprietà a titolo originario a favore di uno dei convenuti»; che si condannassero, di conseguenza, i convenuti (Comune di Benevento, I.A.C.P. ed IMPRESA ING. c S. S.P.A. - d'ora innanzi, per brevità, anche "la SC." -), in via solidale o parziaria, o soltanto quello, fra costoro, ritenuto responsabile, a pagare alla T. «l'equivalente delle aree perdute o loro controvalore a titolo di danni e ai danni a favore di M. R. in misura equivalente a quanto ex art. 17 c. 2° L. 865/71 oppure alla misura che disponenda CTU quantificherà oppure ancora anche in via equitativa»; che i convenuti fossero condannati a pagare l'indennità da occupazione legittima, od a risarcire il danno da occupazione illegittima; che i medesimi fossero condannati al pagamento di ogni altro danno (veniva elencata una serie di voci, attinenti a pregiudizi di natura materiale: frutti pendenti, alberature, opere e manufatti, relitti e degrado recato alla parte residua, al fabbricato, costo degli accessi alla parte residua ed al fabbricato, recinzione da realizzarsi, nonché «ogni altro danno subito dall'istante»); che si aggiungessero alle somme la rivalutazione monetaria e gli interessi anatocistici; 2) quanto alle aree, di cui ai decreti 3388/87, 1617/85 e 973/88, che si dichiarasse illegittima l'occupazione; che si condannasse il Comune alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, ed a compiere le opere necessarie alla restitutio in pristinum, oltre che ai danni, «oppure, in caso di operata accessione invertita», si condannasse «il Comune di Benevento al risarcimento dei danni a favore della T. pari al controvalore dell'immobile descritto in narrativa [...] e ai danni in favore di M. R.» (da liquidarsi come innanzi); che si condannasse il Comune di Benevento a pagare l'indennità da occupazione legittima, od a risarcire il danno da occupazione illegittima, nonché a risarcire gli ulteriori danni (descritti come innanzi); che si condannasse il Comune alla rivalutazione ed agli interessi compensativi.

Si costituivano i convenuti.

Il Comune di Benevento negava che la procedura amministrativa fosse stata violata; invocava la giurisdizione del Giudice Amministrativo; eccepiva di essere privo della legittimazione passiva, avendo delegato le operazioni di esproprio all'I.A.C.P.; osservava che le circostanze, di cui alle occupazioni, menzionate nei due ultimi due punti della citazione, erano descritte in maniera generica: quella di cui al terzo punto, poi, era correlata ad una delibera di C.C. (la n. 1617, del 26.3.1985), che non aveva disposto alcuna occupazione; quanto al M., contestava, inoltre, che si trattasse di affittuario, e la concreta coltivazione del fondo; eccepiva che il Comune, comunque, trovavasi in dissesto finanziario, sicché, dalla data del dissesto le somme eventualmente dovute non producevano interessi e rivalutazione monetaria, «o altro».

La SC. contestava la domanda; dichiarava di aver ottenuto solo di recente, dall'I.A.C.P., l'appalto dei lavori; specificava di essere estranea ai rapporti tra gli attori, il Comune e l'Istituto.

L'I.A.C.P. negava la giurisdizione dell'A.G.O. e la propria legittimazione passiva; chiedeva, comunque, rigettarsi la domanda e, in via riconvenzionale, per il caso di condanna, che il Comune pagasse la differenza tra quanto sarebbe spettato agli attori in caso di regolarità della procedura, e quanto liquidato dal Giudice.

Il G.O.A. del Tribunale di Benevento, all'esito della trattazione e dell'istruttoria (condotta mediante documenti, prova testimoniale e c.t.u.), con sentenza n. 155/2007, depositata in data 20.2.2007, dichiarava che la giurisdizione apparteneva alla Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte d'Appello di Napoli.

La Corte d'Appello, investita dell'impugnazione, rimetteva, tuttavia, con sentenza n. 2045/2010, depositata in data 31.5.2010, nuovamente al Tribunale la causa, dichiarando la giurisdizione dell'A.G.O.

Gli attori riassumevano, quindi, la causa innanzi al Tribunale, riproponendo le conclusioni già avanzate.

Il Comune di Benevento chiedeva, innanzitutto, sospendersi il giudizio, in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'annullamento degli atti amministrativi: il T.A.R. Campania (investito della vicenda attinente all'edificazione a cura dell'I.A.C.P.), con sentenza n. 21165/2008, aveva annullato il decreto di espropriazione, ed altri atti della procedura, ma la decisione era stata impugnata mediante appello; si opponeva, in ogni caso, all'accoglimento della domanda; contestava le risultanze della c.t.u.

La SC. chiedeva il rigetto della domanda.

L'I.A.C.P. chiedeva sospendersi il giudizio civile, in attesa della definizione di quello innanzi al Giudice Amministrativo; insisteva nella tesi della carenza della giurisdizione dell'A.G.O.; ribadiva le proprie altre difese e contestava, anch'esso, i risultati del lavoro del c.t.u.

In corso di giudizio, si acquisiva copia della sentenza del Consiglio di Stato, che rigettava l'appello.

La causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c.

Nella propria comparsa conclusionale, l'I.A.C.P. invocava l'avvenuta introduzione, anche con riguardo a fatti anteriori alla novella, dell'art. 42 bis D.P.R. 8.6.2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dal d.l. 6.7.2011, n. 98, art. 34, co. 1, conv., con mod., dalla l. 15.7.2011, n. 111.

Dinanzi a quest'eccezione, la difesa degli attori osservava, nella memoria di replica, che ad essa doveva darsi modo di controdedurre, mediante la rimessione della causa sul ruolo.

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si premette, in rito, che la causa, benché pendente al 30.4.1995, va decisa dal Tribunale in composizione monocratica, e, quindi, senza l'udienza collegiale di discussione, ai sensi dell'art. 12, l. 22.7.1997, n. 276.

2. La questione della giurisdizione non può essere risolta diversamente, rispetto a quanto affermato dalla Corte d'Appello.

La sentenza della Corte, invero, non poteva essere assoggettata a ricorso per cassazione (Cass. civ., Sezz. UU., 2.9.2013, n. 20073: «In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza d'appello che abbia affermato la

giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimessa la causa a quest'ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione pregiudiziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.).»; si noti che la novella, ai sensi dell'art. 272, d. lgs. 2.2.2006, n. 40, si applica «ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»): sicché la questione può essere nuovamente vagliata.

Le conclusioni, tuttavia, come accennato, non cambiano, né se si parli di occupazione appropriativa stricto sensu – e si consideri che la presente controversia è iniziata nel 1995 –, né se si parli di occupazione usurpativa (Cass. civ., Sezz. UU., 17.2.2014, n. 3660: «Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, al pari delle medesime controversie, se iniziate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura operata con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1° luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni.»; Cass. civ., Sezz. UU., 14.2.2011, ord. n. 3569: «In materia urbanistica ed edilizia, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell'opera, di cui all'art. 13 della legge n. 1865 n. 2359, rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.) di limitare il potere discrezionale della P.A. non esercitabile senza limiti temporali, è radicalmente nullo ed inefficace. Ne consegue che ogni atto di occupazione delle aree oggetto di una siffatta dichiarazione costituisce comportamento materiale in nessun modo ricollegabile ad un esercizio anche abusivo dei poteri della P.A., sicché spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato (nella specie, proprietario di un terreno interessato da progetto di opera pubblica, la cui approvazione comporta tacita dichiarazione di pubblica utilità, mancante dei predetti termini).»; Cass. civ., Sezz. UU., 23.12.2008, n. 30254: «Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle medesime domande nei casi, qualificabili come di occupazione appropriativa, in cui

l'occupazione e la trasformazione del fondo si consumino prima che la dichiarazione di pubblica utilità diventi inefficace, anche se il decreto di espropriazione sia stato emesso successivamente.»).

3. Il Comune di Benevento ha eccepito, nella seconda comparsa conclusionale depositata, che la sentenza di primo grado, la quale affermava, nella motivazione, che la domanda risarcitoria dovesse essere rigettata, fosse divenuta definitiva, limitatamente a tale questione, non essendo stato proposto l'appello anche sotto tale profilo.

Gli attori controdeducono nella memoria di replica, osservando, inesattamente, che il giudicato non possa rilevarsi d'ufficio: sicché, essendo tardiva l'eccezione di parte, la questione non potrebbe essere trattata: ma la tesi confligge con la condivisibile, ed oramai consolidata, giurisprudenza della S.C. (si legga, da ultimo, Cass. civ., Sez. Lav., 17.3.2014, n. 6102, secondo la quale: «In materia di cosa giudicata costituisce "ius receptum" che i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, il giudicato esterno, sia che questo risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purché risulti, dall'esame dei rispettivi scritti difensivi, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio.»).

Gli stessi attori, tuttavia, nel merito dell'eccezione, eccepiscono (in primo luogo: ma le ulteriori argomentazioni, valida la prima, non debbono, naturalmente, essere esaminate), che il dispositivo della sentenza de qua agitur era privo di un capo di rigetto, contenendo esso, unicamente, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice adito: sicché non possono essersi formati una decisione ed un giudicato.

La tesi è corretta, essendo possibile integrare ed interpretare un capo del dispositivo, eventualmente dubbio od equivoco, con la motivazione, ma non sopperire alla completa carenza di pronuncia su di una questione: cfr. Cass. civ., Sez. III, 8.7.2010, n. 16152: «Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte al procuratore distrattario in virtù della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l'affermazione, contenuta in motivazione, secondo la quale non si provvedeva al riguardo in mancanza di prova del relativo pagamento).»).

Deve, dunque, concludersi che la sentenza, resa dal G.O.A., non abbia statuito sulla domanda risarcitoria.

4. Il d.l. 6.7.2011, n. 98, art. 34, co. 1, conv., con mod., dalla l. 15.7.2011, n. 111, ha introdotto l'art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327

(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Si riporta il testo della nuova norma, per una più celere ed agevole lettura:

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell' articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 . Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell' articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell' articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

Trattasi di nuove regole di diritto, le quali influiscono sulla decisione della presente controversia: esse si applicano, infatti, anche alle vicende anteriori all'entrata in vigore del citato art. 42 bis, come già la S.C. ha avuto modo di dichiarare (si leggano, anche per esteso, Cass. civ., Sez. I, 28.1.2013, n. 1804, e Cass. civ., Sez. II, 14.1.2013, n. 705).

Sulla questione della loro rilevanza si è sviluppato il contraddittorio, come già si è chiarito nella parte della sentenza, dedicata all'esposizione dello svolgimento del processo.

5. Ad avviso degli attori (si legga l'ampia disamina, contenuta nella comparsa conclusionale, al cap. 5 della parte sul "DIRITTO"), la novella non si applicherebbe, tuttavia, alla materia dell'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata: ma la tesi non può essere condivisa, giacché l'art. 42 bis, cit., contiene, al comma 5, un espresso riferimento proprio all'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ed esso, come già si è affermato in questa causa, è applicabile anche ai fatti pregressi, tuttora sub iudice.

La S.C. ha affermato, in proposito dei fatti anteriori alla vigenza della nuova disciplina, e con enunciazione di carattere generale, che «La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A., in tal senso deponendo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha affermato la contrarietà alla Convenzione dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta" e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio; a questa conclusione induce altresì l'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dall'art. 34, primo comma, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, norma che, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, disciplina le modalità attraverso le quali, a fronte di

un'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile - con l'esercizio di un potere basato su una valutazione degli interessi in conflitto - pervenire ad un'acquisizione non retroattiva della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della P.A., sotto condizione sospensiva del pagamento, al soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del dieci per cento rispetto al valore venale del bene.» (così, la già cit., Cass. civ., Sez. II, 14.1.2013, n. 705 – neretto apposto dall'estensore della presente – ; si legga, poi, nel testo integrale, anch'essa già ricordata, Cass. civ., Sez. I, 28.1.2013, n. 1804).

Conseguenza dell'inesistenza attuale dell'istituto dell'acquisizione della proprietà alla mano pubblica, per effetto della mera irreversibile trasformazione, non è, tuttavia, che non sia possibile accogliere domande che avessero ad oggetto diretto, o a presupposto, la perdita della proprietà, mediante l'indicata causa di acquisto del diritto, o del bene, da parte della P.A.: così, con ragionamento ampiamente persuasivo, Cass. civ., Sez. I, 19.3.2014, n. 6301, la cui massima (ma si legga, altresì, la motivazione) afferma che «In tutte le ipotesi in cui si verificano le condizioni di applicazione dell'istituto della cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - e cioè nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia mancante o carente dei termini o sia annullata o il decreto di esproprio non sia emesso o sia annullato - alla P.A. non è consentito, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio della proprietà del bene illegittimamente occupato sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU, negare al privato che lo richieda il risarcimento del danno, pur mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità e destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico (nella specie, ad un cimitero). Invero, in presenza di un comportamento costituente fatto illecito, l'Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda per la tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente, configurandosi la relativa eccezione come "de iure tertii" ed è, pertanto, inammissibile, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà pur sempre riservata al privato danneggiato.».

Non si vede, infine, perché mai, come pure (sostenuto da pronunzie di merito del Giudice Amministrativo) ha sostenuto l'I.A.C.P., la novella imponga alla parte danneggiata di avanzare un'istanza alla P.A., affinché questa ponderi se acquisire il bene: un tale onere è frutto di una ricostruzione addittiva del testo della legge (e, infatti, il Consiglio di Stato, mediante sentenza n. 4696, in data 15.9.2014, resa dalla Sez. IV, ha sottolineato trattarsi di potere discrezionale di scelta della P.A., il cui esercizio corrisponde all'esigenza di non mantenere in atto un illecito permanente: ma senza che sia previsto un impulso di parte, sebbene l'interessato possa sollecitare l'amministrazione all'esercizio medesimo).

6. La verifica dell'illiceità della condotta, che viene descritta dagli attori, porta a ritenere che la tesi della T. e del M. sia fondata: la viabilità comunale risulta eseguita senza che vi fosse valida dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi di progetto in variante al P.R.G. (le aree, come accertato dal c.t.u., che ha operato secondo criteri esenti da censure di ordine giuridico, logico o tecnico (ed ha risposto, mediante un secondo

elaborato, alle censure mosse), erano classificate come C2, ossia agricole, mentre, poi, si ritrovano classificate come CP, ovvero residenziali di uso pubblico), adottato senza seguire la procedura, di cui all'art. 1, co. 5, l. 3.1.1978, n. 1 (e, per giunta, senza che, entro il termine di validità dell'occupazione legittima, vi fosse decreto di esproprio); nella deliberazione di approvazione del progetto, poi, mancano, come esattamente osservano gli attori, due dei quattro termini, di cui all'art. 13, l. 25.6.1865, n. 2359, ed all'art. 35, co. 3, L.R. Campania 31.10.1978, n. 51 (in giurisprudenza, si veda Cass. civ., Sez. II, 4.12.2003, n. 18539); la liceità dell'intervento dell'I.A.C.P., poi, è risultata, altresì, esclusa dalle decisioni dei Giudici Amministrativi (T.A.R. e Consiglio di Stato), che hanno annullato il decreto di esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e gli atti presupposti e conseguenti.

La mancanza, sin dall'inizio, del potere di procedere all'ablazione della proprietà qualifica la fattispecie, secondo la teorica dell'apprensione per irreversibile trasformazione, come usurpazione usurpativa.

7.a La domanda è stata correttamente avanzata, rispetto all'edificazione degli alloggi, affidati all'I.A.C.P., contro il Comune di Benevento e contro il medesimo I.A.C.P.

All'Istituto il Comune di Benevento concedeva, mediante apposita convenzione (doc. n. 6 della produzione del Comune, nella prima fase innanzi al Tribunale), in data 28.10.1993, «il diritto di superficie ad aedificandum» (art. 2 della convenzione), e ad esso delegava le operazioni di esproprio, ai sensi dell'art. 4 della convenzione medesima (rubricato, appunto, una «DELEGA ALLE OPERAZIONI DI ESPROPRIO»): tali operazioni venivano, dunque, affidate all'I.A.C.P., e dovevano essere condotte in nome e per conto del Comune, ma «sotto la piena responsabilità del concessionario»: trattasi di delega ex artt. 60 e 64, l. 22.10.1971, n. 865 (cfr., testualmente, la deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento, n. 72, in data 1°.7.1991, nella produzione degli attori; non si legge chiaramente, invece, nella copia prodotta dall'ente locale, il numero dell'articolo della l. 865/1971, citato nella deliberazione di G.M. n. 2854, in data 6.11.1991, con la quale si approvava il testo della convenzione).

Si desume, da quanto innanzi, che l'I.A.C.P. non può andare esente dalla responsabilità da fatto illecito.

Si precisa, anche in risposta ad osservazioni formulate, che l'eventuale caducazione della convenzione, anche con efficacia ex tunc, per effetto delle pronunzie dei Giudici Amministrativi, non inficia la possibilità di ascrivere anche all'Istituto la responsabilità, verso l'esterno, del danno, la quale è di natura meramente aquiliana, e non può essere rimossa ex post, se si considera non tanto l'atto come tale (nella sua validità ed efficacia di tipo procedimentale o negoziale), ma come elemento di una fattispecie composta da fatti valutabili come storici e materiali.

L'esistenza della menzionata delega non permette, poi, di escludere la responsabilità del Comune verso i terzi danneggiati

In giurisprudenza, si legga, per un'ampia e precisa disamina dell'ipotesi di concorso di più enti nella causazione del danno da occupazione appropriativa, e con riferimento pure all'ipotesi della delega ex art. 60, l. 865/1971, Cass. civ., Sezz. UU., 23.11.2007, n. 24397 (neretto apposto dallo scrivente):

nel caso che interessa la fattispecie, in cui un ente curi la realizzazione di un'opera di pertinenza di altra amministrazione o, per altro verso un'ipotesi di collaborazione tra di essi nella sua esecuzione, atteso il carattere personale della relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce; e perché, d'altra parte, nel vigente ordinamento, i casi di scissione della responsabilità dall'attività (e cioè di attività irresponsabile), sono rari, si fondano per lo più, su ragioni di solidarietà sociale ovvero di sostanziale imputazione ad un soggetto diverso dall'agente; e sono specificamente indicati dal legislatore (artt. 2048, 2049, 834 e segg. c.c.). Laddove nel caso di illegittima ed irreversibile trasformazione dell'immobile privato, non vi è, né vi potrebbe essere ragione per tutelare l'ente che ha effettivamente agito per realizzare tale risultato al di fuori della procedura espropriativa; e non vi è peraltro alcuna norma che autorizzi il distacco della sua responsabilità dall'attività compiuta, per cui va mantenuto fermo il principio, del tutto pacifico anche nella giurisprudenza meno recente (Cass. 13 dicembre 1980 n. 6452; 15 dicembre 1980 n. 6494), che, dato il tenore dell'art. 2043 c.c., è proprio detto ente -sia esso delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore L. n. 2248 del 1848, all. F, ex art. 324 - che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonché all'esecuzione dell'opera pubblica, il titolare passivo del rapporto obbligatorio collegato alla vicenda estintivo - acquisitiva dalla stessa provocata.

In tale situazione può dunque residuare soltanto la questione di una eventuale responsabilità concorrente dell'altro ente nei confronti del proprietario illegittimamente espropriato, ove ne ricorra un comportamento parimenti colposo: soprattutto nel caso in cui sia proprio quest'ultimo il soggetto competente a conseguire il decreto di esproprio che, se tempestivamente adottato, avrebbe mantenuto la vicenda ablatoria nei binari di una espropriazione rituale, - per cui "il problema che può porsi è esclusivamente quello di accertare se alla causazione di quel danno (inconfutabilmente "ingiusto" perché incidente sul diritto di proprietà) avessero, e in che misura, contribuito eventuali negligenze o colpevoli inerzie di detto ente: pur esse da accertare alla stregua del medesimo rapporto di causalità stabilito dagli artt. 40 e 41 c.p., e non certamente in base al rapporto interno tra gli enti in questione, come disciplinato da atti e convenzioni tra di loro intercorsi: neppure se si concretino in assunzioni unilaterali di responsabilità nonché dell'intero onere economico della costruzione dell'opera, o, comunque dell'impegno di apprestare i mezzi finanziari. O, infine in quello di fornire una qualche collaborazione al quale risulti, poi, inadempiente: e ciò, perfino quando proprio l'inadempimento abbia concorso alla mancata o ritardata adozione del decreto ablativo: ciò potendo al più comportare una facoltà di rivalsa (ove ne ricorrano i presupposti: cfr. Cass. 12958/2004) dell'ente danneggiato nei confronti di quello autore dell'inadempimento o del comportamento colposo che ha impedito il perfezionarsi del procedimento di esproprio.

Né può giovare ad alcuna delle parti il richiamo alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte 20 ottobre 1995 n. 10922, ed alle successive conformi, laddove hanno escluso la responsabilità dell'ente delegato alla sola esecuzione dell'opera pubblica (e non anche al compimento della procedura ablatoria) eseguita in pendenza di occupazione legittima, per i danni subiti dal proprietario del fondo in caso di irreversibile

trasformazione del medesimo: anzitutto perché nella specie - come tutte hanno finito per riconoscere - si verte, invece, in ipotesi di occupazione illegittima "ab origine" in cui dunque la fattispecie di danno si produce immediatamente, in coincidenza con l'irreversibile trasformazione del fondo (e non all'inutile spirare del periodo di occupazione legittima). E, quindi, perché anche secondo questo orientamento ribadito da numerose pronunce delle Sezioni Unite, allorché l'ente che ha eseguito la costruzione dell'opera pubblica sia stato delegato anche al compimento della procedura ablativa, più non gli giova il fatto che abbia ultimato l'opera nel periodo in cui la detenzione dell'immobile altrui era autorizzata da un titolo legittimo: in quanto la delega ricevuta comporta l'obbligo di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi si mantenga entro la fisiologica cornice di legittimità; e la sua responsabilità sussiste anche in tal caso per aver perseverato nel conservare il possesso dell'immobile oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, pur essendo consapevole che tale scadenza la rendeva abusiva e comportava l'obbligo della restituzione al proprietario, resa invece impossibile proprio dalla sua attività di trasformazione ed acquisizione del fondo - opera pubblica a favore dell'ente destinatario - beneficiario (Cass. 11849/2007; 2626/2006; 4070/2003; 9424/2001; 4206/1999; 4571/1998; 457/1997).

6. Resta da stabilire, in coerenza con quanto si è detto, se ed in quali casi la responsabilità del concessionario o delegato o appaltatore debba considerarsi esclusiva, ovvero si aggiunga l'eventuale corresponsabilità nel verificarsi dell'acquisizione, dell'altro ente partecipe alla realizzazione dell'opera o di essa beneficiario, il cui comportamento abbia comunque contribuito a determinare l'illecito (con la conseguente facoltà del proprietario di scegliere quale dei due chiamare in giudizio o se convenirli entrambi, come è avvenuto nella fattispecie).

A tal fine, questa Corte fra le ipotesi in cui un ente pubblico o un soggetto privato collabori alla esecuzione di un'opera pubblica di competenza di altro ente, ha enucleato fin dalle pronunce più lontane nel tempo, la fattispecie in cui i lavori per la realizzazione di questa vengano affidati in concessione (o in appalto) ed, essendo necessario a detto fine, procedere ad espropriazioni di immobili, vengano trasferiti dall'espropriante al concessionario non solo gli oneri concernenti il compimento di (uno o più) atti della procedura ablativa (tra cui quello di provvedere al pagamento delle relative indennità), ma anche le funzioni e le potestà in origine sue proprie per conseguirne il trasferimento coattivo.

In questo caso, infatti, il procedimento di espropriazione si svolge e viene portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolare del relativo potere di chiedere l'esproprio ed il concessionario acquistando, sia pure temporaneamente e precariamente poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica; e pur non essendone, né potendone essere destinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, di ingerenza e di controllo dell'amministrazione concedente, agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l'attività ablativa (sia pure per conto di quella); con il risultato che in questo caso non è più possibile scindere le funzioni conferitegli, ed il concessionario sulla base della concessione cd. traslativa, assume anche la qualità di soggetto attivo

del rapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusiva rispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie che ad esso si ricollegano (Cass. 8197/2005; 12958/2004; 5123/2003; 2102/2002).

La Corte ha avvertito altresì che siffatta situazione è in tutto e per tutto assimilabile alle figure organizzatorie di diritto pubblico aventi rilevanza esterna della delegazione amministrativa intersoggettiva, dell'affidamento improprio e della sostituzione, configurabili soltanto tra enti pubblici diversi; e se ne discosta perché il trasferimento (in tutto o in parte) delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere, avviene per lo più in favore di soggetti privati. Ed ha applicato questi principi con particolare intensità in tema di espropriazioni nei territori della Campania e delle altre regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, in cui di regola le opere e gli interventi devono essere affidati in concessione a mezzo di apposite convenzioni, aventi ad oggetto anche tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di esproprio ed il pagamento delle relative indennità (L. n. 219 del 1981, art. 81, ordinanza commissariale n. 45 del 16.12.1981; cfr. Sez. un. 10163/2003; 2999/2000; 104/1999; 8496/1998; 2644/1998).

Le Sezioni Unite devono ribadire questo orientamento, non contestato da nessuna delle parti con alcune precisazioni: anzitutto non deve confondersi, come ha fatto anche il Tribunale Superiore, il trasferimento delle funzioni proprie del concedente in materia espropriativa, con lo specifico potere autoritativo conferito dalla legge a determinate autorità amministrative - quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale, il Sindaco - di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio; le quali sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l'espropriante e non è possibile riferirne l'attività all'amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica. Ed anzi, per costante giurisprudenza di questa Corte devono restare estranee tanto al giudizio di opposizione alla stima dei relativi indennizzi, che a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (Cass. 10354/2005; 15687/2001 cit.; 1991/2000; 6957/1996).

Il trasferimento, invece, deve riguardare i poteri e le funzioni assegnati dalla legge al concedente, a cominciare dalla progettazione delle opere nonché dalla loro approvazione comportante dichiarazione di p.u. delle stesse: e perciò necessariamente comprendenti il compimento di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la loro realizzazione, fra cui in particolare qui rilevano quelle dirette all'acquisizione delle aree occupate anche mediante le procedure di espropriazione. In relazione alle quali, dunque, il concessionario è facultato a svolgere in nome proprio - nella sequenza, con le modalità e nei tempi previsti dalle leggi sulle espropriazioni per p.u. - quella medesima serie di compiti, adempimenti ed attività procedurali devoluti dal legislatore all'espropriante, quale mezzo necessario per il conseguimento di un risultato (non ottenibile tramite gli strumenti privatistici), rappresentato dalla pronuncia dei decreti ablatori o dalla stipula del contratto di cessione volontaria; con conseguente potere - dovere, per quanto qui interessa, di determinare, offrire e depositare le relative indennità o di corrispondere, in caso di occupazione espropriativa, il risarcimento del danno di cui si è detto. Si deve

aggiungere che recenti decisioni della 1^a sezione hanno ulteriormente rafforzato la tutela spettante al proprietario espropriato, rilevando che il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa con l'attribuzione al concessionario affidatario dell'opera, della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l'esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente. Perché ciò avvenga è infatti necessario in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa, che l'attribuzione all'affidatario di detti poteri e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi: non essendo altrimenti consentito alla p.a. disporre a sua discrezione onde sollevarsi dalle responsabilità che il legislatore le attribuisce. E d'altra parte, l'accollo degli obblighi indennitari (e risarcitori) può essere utilmente invocato purché non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, e quest'ultimo nell'attività che lo abbia portato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, si sia correttamente manifestato come titolare delle relative obbligazioni, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo (Cass. 6807/2007; 25544/2006; 464/2006; 821/2004): in caso contrario aggiungendosi la responsabilità del concedente a quella dell'affidatario quale che sia il contenuto della delega conferita a quest'ultimo, nonché delle pattuizioni tra detti soggetti intercorse.

7. Ma accanto a queste figure c.d. a rilevanza esterna, la L. n. 865 del 1971, dopo aver previsto un duplice possibile procedimento per l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e disposto che le stesse devono far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni (art. 35), nel disciplinare il secondo, in cui gli Istituti e cooperative incaricati della costruzione dei relativi alloggi, provvedono direttamente alla loro acquisizione, stabilisce che essa deve avvenire "in nome e per conto dei Comuni, d'intesa con questi ultimi" (art. 60): e tale formula, riportata in numerosissimi decreti ablativi emessi in applicazione della norma, è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che quest'ultima, anche quando il comune accolga la richiesta del concessionario o assegnatario di procedere direttamente alla acquisizione delle aree, conferisce a costui soltanto una mera delega che si esaurisce nel compimento "in nome e per conto del comune" degli atti della procedura necessari al conseguimento dei decreti ablativi.

Questa nuova forma di cooperazione - in virtù della quale un soggetto è abilitato a compiere determinate attività per conto di un altro, di cui spende il nome, ed al quale, dunque, continua a competere la qualifica di espropriante -, ha influenzato anche le espropriazioni disposte in settori diversi e non per le realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: in cui si sono via via moltiplicati gli incarichi, normalmente contenuti in apposita convenzione, o altro titolo contrattuale, a concessionari (e soggetti delegati) ad espletare il procedimento di espropriazione "in nome e per conto" dell'amministrazione concedente (o delegante), così utilizzando la formula di cui all'art. 60 nell'interpretazione offerta da questa Corte.

Per cui, le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che qualora l'amministrazione espropriante avvalendosi di tale schema, affidi ad altro soggetto, mediante una concessione, la realizzazione di un'opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l'illecito in cui consiste l'occupazione appropriativa,

per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale (art. 40 e 41 c.p.), pur senza essere munito di un titolo che l'autorizzasse; per cui anche in tal caso a nulla rileva l'indagine sollecitata dal Consorzio circa le inadempienze dell'ente delegante nell'esercizio dei poteri conservati per lo svolgimento della procedura ablatoria, nonché la loro efficienza causale in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio: essendo decisiva per configurarne comunque la responsabilità nei confronti del proprietario, la definitiva illecita sottrazione del suo bene. La quale, d'altra parte, sussiste anche nell'ipotesi in cui la radicale trasformazione si sia verificata nel corso del periodo di occupazione temporanea, in quanto l'anticipazione nel tempo dell'esautoramento del proprietario da ogni contenuto del diritto si presenta come assistita da un crisma di legittimità rigidamente condizionato alla pronuncia del decreto di espropriazione prima della scadenza del termine assegnato alla occupazione medesima; scaduto il quale l'attività di irreversibile trasformazione diviene priva di giustificazione e quindi abusiva, ed al suo autore è addebitabile il perdurare dell'occupazione senza aver tempestivamente conseguito (malgrado la delega ai compimento degli atti della procedura ablativa) un titolo che lo autorizzasse.

Ma in questa ipotesi sussiste, altresì, una corresponsabilità solidale dell'Ente delegante, il quale con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali; e conserva quindi l'obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento, anche perché questa si svolge non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma altresì d'intesa con essa. Sicché è da ritenere che quest'ultima conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato - si tratti di un ente, di una cooperativa, o di un'impresa - il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli art. 2043 e 2055 c.c. (Cass. 14959/2007; 23279/2006; 18237/2002; 9812/2001).

È appena il caso di rilevare, infine che tale responsabilità concorrente si riferisce, per quanto si è detto, unicamente agli effetti dell'illegittima occupazione ed (irreversibile) appropriazione definitiva del fondo privato, e non anche agli ulteriori danni causati dall'appaltatore - esecutore dei lavori durante la materiale costruzione dell'opera pubblica, non collegabili né all'esecuzione del progetto né a direttive specifiche dell'amministrazione committente, ma a propri comportamenti materiali attuati in violazione del precetto generale dell'art. 2043 c.c. (Cass. sez. un. 6347/1984 e succ.).

La corresponsabilità genera un'obbligazione solidale (art. 2055, co. 1, c.c.).

7.b Non si vede, invece (non essendo imputati alla SC. vizi costruttivi di natura materiale), come poter coinvolgere nella responsabilità verso il terzo anche l'appaltatore, trattandosi di inadempimenti procedurali attinenti esclusivamente alla condotta degli enti, e senza che possa onerarsi l'impresa di svolgere propri ed autonomi controlli e verifiche, che avrebbero comportato un'ingerenza nei procedimenti amministrativi,

senza dire della difficoltà tecnico-giuridica di compiere determinate valutazioni: difficoltà che non può riverberarsi in danno dell'appaltatore, anziché degli enti preposti.

8. È opportuno, infine, affermare, già in questa parte della sentenza, essendosi discusso della responsabilità dei due enti convenuti, come non possa accogliersi la domanda di rivalsa, avanzata dall'I.A.C.P., giacché gli oneri tecnico-giuridici di diligenza e controllo, cui l'appaltatore non è chiamato ad assolvere, non possono, invece, non essere ricondotti, altresì, all'ente pubblico delegato, il quale è responsabile della legalità dell'intera operazione, in ciascuno dei suoi aspetti procedurali, ben potendo esso, nella sua qualità di soggetto pubblicistico, con attività d'istituto del tutto specifica e consona, esaminare, altresì, se le fasi dell'iter, rimesse al delegante, siano state regolarmente compiute: deve concludersi, dunque, che l'I.A.C.P. deve imputare a se medesimo anche gli errori e le manchevolezze, relative ai momenti procedurali comunali, sotto il profilo dell'omessa rilevazione dei medesimi errori e manchevolezze.

9.a.1 La relazione di c.t.u. osserva (pagg. 10 e 11, e 17 e 18) che la superficie complessivamente occupata ed irreversibilmente trasformata (intervento edilizio dell'I.A.C.P. e viabilità comunale) è pari a mq 12.051 (l'ausiliario indica, come occupata, la maggior area di mq 14.151, ma egli stesso dichiara che un'estensione, pari a mq 2.100, non è stata effettivamente trasformata: pagg. 10 e 18): il valore dei suoli (la somma di stima, invero, si riferisce a tutte le aree occupate, anche quelle diverse dagli spazi destinati all'edilizia residenziale) viene stimato in lire 63.000 al mq (il ragionamento condotto alle pagg. 11 ss. della relazione, condotto attraverso l'esame comparativo di altre compravendite di terreni, aventi caratteristiche analoghe, prescinde, ragionevolmente, dalla natura agricola o edificatoria, attenendosi al dato concreto dell'andamento del mercato rispetto a beni simili): sicché si perviene a lire 759.213.000, oggi ad euro 392.100,79: valore che sarebbe da riferirsi «alla data dell'affidamento dell'incarico» (pag. 13) al c.t.u., ossia al 29.11.1996: in realtà, però, giacché l'ultimo degli atti esaminati dall'ausiliario risale al 1998, deve reputarsi che il momento cronologico, cui far risalire la stima, sia la data della relazione, ossia il 9.1.2001, oltre la quale, sino alla data della sentenza, dev'essere calcolata, e pagata, la rivalutazione monetaria, al tasso ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, salvi gli ulteriori accessori, di cui al successivo § 9.b (che risarciscono la mancata disponibilità del capitale produttivo): dalla data della sentenza, l'obbligazione diviene di valuta, e competono unicamente gli interessi legali: questi ultimi, per il periodo tra il 9.1.2001 e la data della sentenza non possono, come ritiene la difesa degli attori, essere cumulati alla rivalutazione, mancando la prova (ma sinanche l'allegazione difensiva) di un danno ulteriore, dovuto alla mancata disponibilità della somma (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.6.2014, n. 12547, resa proprio nella materia dell'occupazione espropriativa).

Va brevemente precisato, infine, rispetto alla formulazione della domanda, che, comunque, di interessi anatocistici, nelle obbligazioni di valore, non potrebbe nemmeno parlarsi, giacché l'art. 1283 c.c. si applica agli interessi scaduti, ossia ad un'obbligazione già per sua natura pecuniaria (cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. III, 15.7.2005, n. 15023, che, ove mai si ritenga concettualmente possibile l'anatocismo nei debiti di valore, chiarisce essere eccezionale la norma

sull'anatocismo stesso: «La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 cod. civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana.»; conforme: Cass. civ., Sez. III, 19.5.2006, n. 11757).

9.a.2 Il Comune di Benevento, invero, ha eccepito che lo stato di dissesto finanziario, nel quale versava, o verserebbe, impedisca che lo si possa condannare alla rivalutazione ed agli interessi (art. 21, co. 3, d.l. 18.1.1993, n. 8, convertito dalla legge 19.3.1993, n. 68).

Nel V° capitolo della memoria di replica, gli attori formulano le proprie ampie ed articolate controdeduzioni: prescindendo pure, tuttavia, dalle questioni se i debiti de quibus vertitur, giacché ancora sottoposti alla cognizione del Giudice, siano sottoposti alla menzionata disciplina, e se la procedura del dissesto non sia stata, nelle more, e da anni, chiusa (e si tace, per brevità, sulle ulteriori argomentazioni, sollevate dagli attori), non può che rilevarsi che il giudizio di accertamento e condanna non è paralizzato, neppure limitatamente agli interessi ed alla rivalutazione, dall'esistenza della speciale procedura di risanamento finanziario: gli accessori, semplicemente, non possono essere pretesi dalla procedura di liquidazione, ed inseriti nella massa passiva, fermo restando che il debito continua a produrli, e che, quando l'ente ritorni in bonis, ogni componente della pretesa creditoria può essere fatta valere (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.1.2003, n. 1265: « [...] L'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude che sui debiti pecuniarî dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, restando soltanto escluse l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto. Ne consegue che il giudice che pronuncia sentenza di condanna di un ente dissestato al pagamento di una somma di denaro deve riconoscere gli interessi e la rivalutazione in relazione al periodo successivo alla dichiarazione di dissesto. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un debito di un comune dissestato, aveva escluso la possibilità di pronunciare condanna al pagamento degli interessi sulle somme dovute).»; Cass. civ., Sez. I, 22.1.2010, n. 1097: «Alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 149, 155 e 242 del 1994, l'art. 21, terzo comma, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui prevede che, in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto dell'ente locale i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazione o altro, deve essere interpretato nel senso che esso non impedisce il maturare della rivalutazione, né degli interessi, né l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, una volta che quest'ultimo sia tornato "in bonis", tenuto conto che l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente.»).

9.b Trattandosi di beni fruttiferi (adibiti concretamente alla destinazione agricola), e mancando, come detto, sin dal principio, un periodo di occupazione qualificabile come legittima (è irrilevante, allora, la questione se la cessazione dell'occupazione legittima sia presupposto

processuale o condizione dell'azione), spetta un risarcimento del danno, consistente nella mancata utilizzazione, a fini produttivi, dei beni (la domanda è presente già nell'originario atto di citazione).

Deve ritenersi che dalle date stesse dell'apprensione dei beni (il 29.1.1988, per mq 3.190; il 18.11.1987 – data di consegna del cantiere: cfr. la pag. 9 della relazione di c.t.u. –, per mq 54; il 30.4.1992, per mq 10.907: come da verbali, nella produzione della difesa degli attori, e da accertamenti del c.t.u. – pagg. 5 ss. –), il danno possa essere risarcito secondo il criterio della maggiorazione del 5% annuo, ai sensi del comma 3 del menzionato art. 42 bis, t.u. espropriazioni per p.u.: maggiorazione che, come esattamente osserva la difesa degli attori, se è dovuta allorché l'ente decida di sanare la situazione, acquisendo formalmente la proprietà, non può non essere riconosciuto laddove, invece, l'illecito non venga superato.

Quanto alle aree (porzioni delle p.lle 126 e 42 del fol. 63), di cui al decreto approvato con deliberazione di G.M. n. 3388, del 12.11.1987, il c.t.u. accerta (pag. 10) che la superficie occupata è pari a mq 3.190: sicché il controvalore è pari a lire 200.970.000, oggi ad euro 103.792,34.

Va ribadito, tuttavia, che, della maggiore area di mq 3.190, quella di mq 2.100 non è stata irreversibilmente trasformata, benché occupata: essa, allora, andrà restituita, conformemente alla domanda (e cfr., infra, il § 11): il risarcimento per l'abusiva occupazione, allora, limitatamente a questa superficie (euro 68.327,24), sarà dovuto fino alla restituzione.

La somma di euro 35.465,10 (relativa alla superficie occupata e trasformata irrimediabilmente) andrà, dunque, devalutata dal 9.1.2001 al 29.1.1988 e, da quella data, annualmente rivalutata (conformemente ai principi delle obbligazioni di valore): la base di calcolo della maggiorazione del 5% sono, dunque, gli importi così risultanti, anno per anno; ciò fino alla data della sentenza, dopo della quale, trattandosi, ormai, di obbligazione di valuta, spetteranno, invece, gli interessi legali, fino al soddisfo.

La somma di euro 68.327,24 (relativa alla superficie occupata, ma non trasformata irrimediabilmente) andrà, invece, devalutata dal 9.1.2001 al 29.1.1988 e, da quella data, annualmente rivalutata (conformemente ai principi delle obbligazioni di valore): la base di calcolo della maggiorazione del 5% sono, dunque, gli importi così risultanti, anno per anno; ciò fino alla data del rilascio.

Quanto alle aree (porzione della p.lla 120 del fol. 104), di cui alla deliberazione di G.M. n. 1489, del 30.9.1988, il c.t.u. accerta (pagg. 10 e 11) che la superficie occupata è pari a mq 54: sicché il controvalore è pari a lire 3.402.000, oggi ad euro 1.756,89.

La somma di euro andrà, dunque, devalutata dal 9.1.2001 al 18.11.1987 e, da quella data, maggiorata come innanzi.

Quanto, infine, alle aree (porzioni delle p.lle 466, 481 e 144 del fol. 63), di cui al decreto approvato con deliberazione di G.M. n. 254, del 31.1.1992, il c.t.u. accerta (pag. 11) che la superficie occupata è pari a mq 10.907: sicché il controvalore è pari a lire 687.141.000, oggi ad euro 354.860,38.

La somma di euro 354.860,38 andrà, dunque, devalutata dal 9.1.2001 al 30.4.1992 e, da quella data, maggiorata come innanzi.

9.c Il c.t.u. ha accertato (pagg. 14 e 15) un aggravio di spesa, causato dalla difficoltà di utilizzare, per l'agricoltura, le superfici relitte: egli calcola una somma di lire 140.000 all'anno, capitalizzandola, ad un saggio del 5%, in lire 2.800.000.

Deve, dunque, riconoscersi all'attrice l'importo di lire 2.800.000, oggi euro 1.446,08, quale ristoro del danno, tale al 9.1.2001: non trattandosi di risarcimento per la perdita della disponibilità del bene in proprietà, non può riconoscersi la maggiorazione del 5%, innanzi esaminata.

Tra il 9.1.2001 e la data della sentenza spetterà, invece, la sola rivalutazione monetaria, mentre dal giorno della decisione a quello del pagamento competeranno i soli interessi legali, che non possono, invece, essere cumulati alla rivalutazione, mancando, come già osservato, la prova e la stessa allegazione difensiva di un danno ulteriore, dovuto alla mancata disponibilità della somma (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.6.2014, n. 12547).

9.d Spetta, infine, il danno consistente nella perdita dei frutti pendenti al momento dell'occupazione: calcolato, dall'ausiliario (pagg. 15 e 16), in lire 1.099.320, oggi euro 567,75, da incrementarsi come sub 9.c

10. Non è possibile riconoscere il ristoro di un eventuale danno non patrimoniale: secondo quanto leggesi nella comparsa conclusionale degli attori, si potrebbe ricorrere, nuovamente, ai criteri dell'art. 42 bis, D.P.R. 327/2001: ma, benché il comma 5 di quella disposizione preveda una «liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale», nella presente controversia non risulta tempestivamente avanzata una domanda di danno non patrimoniale: la semplice richiesta del risarcimento di «ogni altro danno subito dall'istante», infatti, non permette né di comprendere esattamente se fosse richiesto anche un danno non patrimoniale, né, ove ciò possa superarsi, in cosa sarebbe consistito tale danno (ammesso che possa procedersi a liquidare un forfait, ciò attiene piuttosto al quantum, che alla preliminare soluzione della questione dell'an, e della corretta allegazione del pregiudizio, anche a tutela del contraddittorio).

11. Le aree occupate dal Comune sono state irreversibilmente trasformate, nel quadro della viabilità locale (pagg. 17 e 18 della relazione): la T. sembra chiedere, in via principale, la restituzione delle medesime, nelle stesse condizioni, nelle quali si trovavano al momento dell'apprensione, da parte dell'ente: e la domanda potrebbe, in teoria, essere accolta, essendo possibile, una volta superato l'istituto dell'acquisizione di fatto alla P.A., retrocedere il suolo, con quanto ivi edificato.

Trattandosi, invero, di tutela reale, non potrebbe essere applicato il limite del risarcimento in forma specifica, costituito dall'eccessiva onerosità, previsto dall'art. 2058, co. 2, c.c., né, all'evidenza, sarebbe possibile pensare che l'eventuale distruzione di strade locali possa nuocere all'economia nazionale (art. 2933, co. 2, c.c.; si legga, in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. I, 23.8.2012, n. 14609: «In tema di occupazione usurpativa, nell'ipotesi di ricorso, da parte del proprietario del bene illecitamente occupato, alla tutela reale, mediante azione di restituzione, ancorché accompagnata dalla richiesta di riduzione in pristino, non sono predicabili i limiti intrinseci alla disciplina risarcitoria, come l'eccessiva onerosità prevista dall'art. 2058, secondo comma, cod. civ.; nè può farsi ricorso alla previsione del secondo comma dell'art. 2933 cod. civ., ove non risulti che la distruzione della "res" indebitamente edificata sia di pregiudizio all'intera economia del Paese, ma abbia al contrario, riflessi di natura individuale o locale.»).

La domanda, tuttavia, di restituzione è, all'evidenza, formulata per il solo caso, nel quale l'area non fosse stata ancora irreversibilmente trasformata, altrimenti essendo preteso il risarcimento del danno: tale non può che essere il senso dell'espressione «oppure, in caso di operata accessione invertita».

Restano da restituire, in ogni caso, e nelle condizioni originarie, le porzioni tuttora occupate, ma non trasformate irreversibilmente (i mq 2.100, di cui alle pagg. 10 e 18 della relazione di c.t.u.).

12. Le domande del M. debbono essere rigettate: senza considerare le eccezioni in rito, che sono state avanzate contro la prova testimoniale, assunta nella prima fase del giudizio innanzi al Tribunale, è evidente che la prova medesima dimostra il contrario della tesi dell'esistenza del rapporto di affitto: i testi LIOTTI Ignazio e DE MASI Brigida si limitavano a dichiarare di aver sempre visto il M. coltivare i fondi, senza nulla aggiungere circa il titolo, mentre il teste CIMINO Carmine precisava esplicitamente che non esisteva alcun rapporto d'affitto, e che l'attore «li [riferito ai «fondi per cui è causa», poco prima così menzionati] lavorava semplicemente» (verbale dell'udienza del 14.3.2005).

Il teste dichiarava di essere marito della T. e suocero del M.: sicché egli è pienamente attendibile (è a conoscenza dei fatti, e nutre, al più, un interesse all'accoglimento della domanda), mentre la qualità di genero dell'attrice, in capo al medesimo M., spiega come mai egli coltivasse i terreni, pur non essendone affittuario.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri ministeriali, medio tempore adottati; distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori degli attori, del Comune di Benevento e della SC..

Si noti che lo scaglione di valore, riferibile alla domanda del M., verrà determinato in base alla determinazione che il c.t.u. aveva offerto della somma, a quella parte spettante, in caso di accoglimento della domanda (euro 14.433,94), e che la difesa della SC. non risulta attiva, nella fase finale della causa (essa ha articolato, comunque, le proprie difese in misura meno ampia, rispetto agli altri convenuti).

Dovrà, infine, il Giudice estrapolare una misura della liquidazione delle spese, nel rapporto fra il M. ed i convenuti, ed in quello tra l'I.A.C.P. ed il Comune di Benevento (il primo si vede rigettare la domanda di manleva), distinguendo, nel novero delle difese, relative anche alle altre domande, la parte che possa riferirsi alla sola resistenza alla domanda, appunto, del M., ed a quella di manleva.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4399/2010 R.G.A.C., promosso da T. L.a e M. R., contro il COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t., l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BENEVENTO, in persona del l.r.p.t., e l'IMPRESA ING. SC. S. S.P.A., in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale l.r.p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

condanna (cfr. il § 9.a.1 della motivazione) l'I.A.C.P. di Benevento ed il Comune di Benevento, in solido, a pagare all'attrice la somma di euro 392.100,79, nonché, con decorrenza dal 9.1.2001, sino alla data della

sentenza, la rivalutazione monetaria, al tasso ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai: dalla data della sentenza, competeranno gli interessi legali, sino al soddisfo;

condanna, inoltre, l'I.A.C.P. di Benevento ed il Comune di Benevento, in solido, a pagare all'attrice la maggiorazione del 5% sull'importo, di cui al capo n. 1, nei limiti di quanto analiticamente previsto in motivazione, al § 9.b;

condanna (cfr. il § 9.c della motivazione) l'I.A.C.P. di Benevento ed il Comune di Benevento, in solido, a pagare all'attrice la somma di euro 1.446,08, nonché, con decorrenza dal 9.1.2001, sino alla data della sentenza, la rivalutazione monetaria, al tasso ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai: dalla data della sentenza, competeranno gli interessi legali, sino al soddisfo;

condanna (cfr. il § 9.d della motivazione) l'I.A.C.P. di Benevento ed il Comune di Benevento, in solido, a pagare all'attrice la somma di euro 567,75, nonché, con decorrenza dal 9.1.2001, sino alla data della sentenza, la rivalutazione monetaria, al tasso ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai: dalla data della sentenza, competeranno gli interessi legali, sino al soddisfo;

condanna il Comune di Benevento a rilasciare immediatamente a T. L.a le aree occupate, ma non irreversibilmente trasformate (§ 11 della motivazione): nelle medesime condizioni, nelle quali si trovavano, al momento dell'occupazione;

rigetta le domande, avanzate da T. L.a contro l'IMPRESA ING. SC. S. S.P.A.;

rigetta ogni domanda, avanzata da M. R.;

rigetta la domanda di manleva, avanzata dall'I.A.C.P. contro il Comune di Benevento;

condanna l'I.A.C.P. di Benevento ed il Comune di Benevento, in solido, a rifondere le spese di lite a T. L.a, liquidandole in euro 21.387,00 per compensi ed euro 834,75 per esborsi, nonché le spese di c.t.u., eventualmente sostenute, oltre rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, I.V.A. e Cassa come per legge; distrazione ex art. 93 c.p.c.;

condanna M. R. a rifondere al Comune di Benevento le spese di lite, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, I.V.A. e Cassa come per legge; distrazione ex art. 93 c.p.c.;

condanna M. R. a rifondere all'I.A.C.P. di Benevento le spese di lite, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, I.V.A. e Cassa come per legge;

condanna T. L.a e M. R., in solido, a rifondere all'IMPRESA ING. SC. S. S.P.A. le spese di lite, liquidandole in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, I.V.A. e Cassa come per legge; distrazione ex art. 93 c.p.c.;

condanna l'I.A.C.P. di Benevento a rifondere le spese di lite al Comune di Benevento, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, nonché le spese di c.t.u., eventualmente sostenute, oltre rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, I.V.A. e Cassa come per legge; distrazione ex art. 93 c.p.c.